CDLXXXIV. SEDUTA

SABATO 22 LUGLIO 1950

Presidenza del Vice Presidente ZOLI

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 18785

Disegni di legge:

(Rimessione all'Assemblea) 18785

(Trasmissione) 18797

Interrogazioni:

(Annunzio) 18797

(Svolgimento):

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 18785

BANFI 18787

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste* 18788

PIEMONTE 18789

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 18790, 18792

MANCINELLI 18791

NOBILI 18795

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 18793

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 18796

LAMBERTI 18797

Relazione (Presentazione) 18797

La seduta è aperta alle ore 9.30.

RAJA, *segretario,* dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Ottani per giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

Rimessione di disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che un decimo dei componenti del Senato ha chiesto, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni e aggiunte, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali » (1185), assegnato in sede deliberante alla Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente, sia invece discusso e votato dal Senato.

(*La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 9,40*).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Il senatore Banfi interroga il Ministro della pubblica istruzione, « per sapere come intende provvedere a individuare e colpire i responsabili del disordine che ha reso possibile i fatti scandalosi dell'Istituto Toniolo di Centocelle e a realizzare un serio sistema di controllo sul funzionamento delle scuole private » (1204).

Ha facoltà di parlare il senatore Vischia, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, per rispondere a questa interrogazione.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* I fatti accaduti presso l'Istituto « Toniolo » e ai quali si riferisce l'onorevole

interrogante sono due e cioè : 1) che un avventuriero ha assunto un nome non proprio insegnando sotto mentite spoglie; 2) che il direttore dello Istituto tale Becattini, ha potuto, con i suoi precedenti penali, attendere indisturbato ad una attività così delicata ed importante quale è quella inerente alla direzione di una scuola.

Per quanto riguarda il primo fatto, è evidente che esso rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria.

Circa il secondo fatto è da vedere se il preside dell'Istituto « Toniolo » di Centocelle era a conoscenza della vera identità dell'insegnante: e il suo arresto è fondato appunto sull'accusa mossagli dallo stesso mistificatore che egli ne fosse a conoscenza. Ma la questione, così posta, viene a rientrare anch'essa nella competenza dell'autorità giudiziaria, alla quale spetterà stabilire se il Becattini sia stato vittima di un raggiro o se intendesse giovarsi dell'opera di un avventuriero a scopo di speculazione scolastica.

Altra questione è invece che egli, coi suoi precedenti penali, abbia potuto attendere, indisturbato, a una attività così vasta e complessa quale era la sua e che andava dal plesso scolastico di Centocelle, dove gli incidenti si sono verificati, a quello di piazza Rondanini, con circa una dozzina di scuole legalmente riconosciute, per estendersi fino all'Istituto, semplicemente autorizzato, di Ciampino.

Al riguardo però molte ombre bisogna che siano diradate. Il Becattini non è stato mai autorizzato a gestire scuole; la domanda di gestione era stata presentata dalla moglie, la signora Paoloni, incensurata: la legge autorizza ogni cittadino ad aprire scuole e la domanda di cui trattasi non poteva quindi non essere accolta, nè era nelle possibilità dell'amministrazione di impedire che la moglie si lasciasse effettivamente guidare dal marito. Ma il Becattini non si limitava, dietro lo schermo della moglie a muovere le fila di tutto: egli ha potuto anche assumere la presidenza dell'Istituto di Centocelle. Non c'è da meravigliarsene. Il Becattini, che aveva già subìto varie condanne, era riuscito ad ottenere la riabilitazione; e fino a quando esisterà l'istituto giuridico della riabilitazione non sarà in facoltà dell'amministrazione annullarne gli effetti che la legge esplicitamente gli riconosce. In base alle disposizioni vigenti in materia di istruzione media non governativa, inoltre, la scelta del personale insegnante e direttivo è di esclusiva competenza dei gestori e l'articolo 6 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, altra facoltà non dà all'amministrazione se non quella di accertare che il personale scelto abbia i titoli di studio prescritti. Così si spiega come la moglie del Becattini abbia potuto affidare al marito, regolarmente fornito di tali titoli, la presidenza dell'Istituto di cui era gestrice, ed era purtroppo inevitabile che l'amministrazione non potesse opporsi alla nomina di un preside al quale la conseguita riabilitazione riconosceva il pieno esercizio di tutti i diritti civili. Ogni e qualsiasi opposizione al riguardo sarebbe stato niente altro che un eccesso di potere, legalmente perseguibile dinanzi al Consiglio di Stato.

Nè a dire che l'amministrazione non si fosse a suo tempo particolarmente preoccupata dello stato di cose che si sarebbe creato col riconoscimento legale di scuole, che, gestite formalmente dalla signora Paoloni, sarebbero state effettivamente manovrate dal marito. Poichè in base alla relazione ispettiva pervenuta al Ministero, pienamente favorevole, la domanda di riconoscimento non poteva non essere accolta, fu disposta una visita di controllo, e l'ispettore incaricato non solo confermò il giudizio del suo predecessore, ma rimproverò perfino all'amministrazione le prevenzioni che ne guidano le azioni.

Non appena poi (verso la metà del gennaio scorso) il Ministero ebbe l'impressione, attraverso la relazione pervenuta sui primi esami svoltisi a Centocelle nelle due ultime sessioni, che si poteva dubitare della serietà degli esami stessi, con lettera del 28 marzo scorso (prima ancora, cioè, che il Becattini fosse arrestato) minacciò esplicitamente l'Istituto di revoca del riconoscimento legale, qualora non avesse eliminato gli inconvenienti lamentati, dando inoltre disposizione al provveditore agli studi sia perchè nella prossima sessione di esami si fossero mandati non un solo Commissario, come normalmente si fa, ma due, uno per le materie letterarie e l'altro per quelle scientifiche, sia anche perchè fosse impedita qualsiasi interferenza fra i vari istituti e la stessa gestrice.

Infine, a seguito degli incidenti, l'amministrazione ha mandato immediatamente un ispettore centrale a porre sotto sequestro tutti gli atti scolastici del « Toniolo » sia a Centocelle, sia a piazza Rondanini, sia, infine, a Ciampino, disponendo

le più ampie e severe indagini tanto nel campo tecnico e didattico quanto in quello più propriamente amministrativo.

L'interrogante potrà perciò essere sicuro che i responsabili — tutti i responsabili — che emergeranno dall'inchiesta in corso, saranno inesorabilmente puniti.

Si informa peraltro che è stato adottato il provvedimento di annullamento degli esami già svolti presso l'Istituto e gli esami stessi sono stati fatti ripetere presso le scuole statali.

È stato altresì nominato un commissario governativo per la vigilanza sulla gestione dell'Istituto.

Intanto, in attesa che la riforma della scuola disciplini meglio la materia dell'istruzione media non governativa, il Ministero fin dal prossimo anno scolastico, anticipando i tempi, impartirà disposizioni perchè fra i documenti che i singoli insegnanti o presidi degli istituti di istruzione media non governativa sono tenuti a depositare presso gli istituti stessi siano compresi, non soltanto la fedina penale e il certificato di buona condotta, ma anche l'estratto del casellario giudiziale: e ciò allo scopo di escludere dallo insegnamento, nonostante le lacune della legge, quanti, pur riabilitati, abbiano, comunque, precedenti penali.

In sede di riforma scolastica poi la materia dell'istruzione media non governativa sarà regolata da nuove e più rigorose disposizioni affinchè sia, tra l'altro, garantito che le persone chiamate a svolgere, comunque, funzioni di responsabilità nell'ambito delle scuole non statali abbiano il pieno e assoluto possesso di quegli ineccepibili requisiti morali che fanno l'educatore degno di questo nome.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole interrogante per dichiarare se è soddisfatto.

BANFI. Devo dire subito che l'interrogazione è stata rimandata di tanto tempo ed ora così improvvisamente posta all'ordine del giorno che io in questo momento non mi trovo in possesso del materiale che avevo raccolto sull'argomento. Ma subito una cosa mi pare di dover notare, ed è questa: il fatto che una persona condannata per truffa, attraverso una serie di proscioglimenti, di tolleranze, di interpretazioni di regolamenti e di leggi ha potuto dirigere un istituto di tanta importanza, un istituto che porta un nome, che non solo ai colleghi di quella parte (*indica il centro*) ma a tutti quanti gli studiosi è caro, quello del prof. Toniolo, un istituto, se non erro, che aveva in Centocelle il monopolio dell'istruzione media e secondaria, e vi ha potuto immettere sotto falso nome un insegnante corrotto e corruttore.

Ora, la cosa grave non è quella che ci siano degli imbroglioni nel mondo, non è quella che gli imbroglioni si associno l'uno con l'altro, ma è che essi possano dirigere l'educazione e l'istruzione dei nostri giovani. Mi si racconta che la cancellazione delle condanne ricevute per truffa dal preside fu ottenuta attraverso una serie di pratiche molto complesse, di raccomandazioni molto vivaci: sarebbe interessante vedere quali furono queste raccomandazioni.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* C'è il Codice di procedura penale per la riabilitazione.

BANFI. Sì, una procedura penale per cui si mossero persone autorevolissime che qui non voglio nominare, ma che erano certamente informate dello scopo di quella procedura penale.

Mi si dice anche che il preside, ottenuta la cancellazione, fece fare delle cerimonie di ringraziamento a Santa Rita da Cascia, alla Santa dei miracoli impossibili, con molta devozione, ma con sottile ironia.

La ragione per cui presentai l'interrogazione non fu certo quella di anticipare il risultato del procedimento penale, fu piuttosto quello di richiamare ancora una volta l'attenzione dell'opinione pubblica e del Ministero sui frutti della incontrollata concessione d'apertura di scuole private e sul funzionamento di esse. Noi ci siamo a lungo lamentati della eccessiva facilità e dello arbitrio di parte con cui queste concessioni venivano date. Risponde l'onorevole Sottosegretario che chiunque ha il diritto di ottenere una concessione di questo genere; io domando se perfino le persone gravate da veri e propri crimini possono godere di questa bella libertà. L'onorevole Sottosegretario stesso mi risponde assicurandomi che, per l'anno venturo, il Ministero ha provveduto a far sì che ciò non avvenga. Vuol dire dunque che le lamentele da noi fatte circa il funzionamento di gran parte dell'insegnamento privato, anche di quello confessionale, e circa la mancanza di un serio ed effettivo controllo avevano un fondamento di ragione e molta minor ragione avevano gli elogi commossi che il Ministero della pubblica istruzione o chi per esso, in un docu-

mento ufficiale ha dedicato a tale scuola. Di una cosa sono contento, che il Ministero se ne sia finalmente dovuto persuadere di fronte ad un caso così grave. Sono soddisfatto di questo riconoscimento che spero sia il primo accenno ad un restringimento di freni, ad un controllo più attento e più preciso. Vorrei che il Ministero avesse anche un occhio per quegli ispettori che, a detta dell'onorevole Sottosegretario, avevano in un primo tempo garantita la regolarità degli Istituti di Centocelle. Credo che sia interesse di tutti noi che la scuola italiana, pubblica o privata, sia sanata da questa orribile piaga che è la corruzione. Sono troppi, onorevoli colleghi, i casi di corruzione scolastica, che noi andiamo notando, perchè non si debba da tutte le parti provvedere con serietà di disciplina e gravità di punizioni nel riguardo di fatti che rappresentano un delitto contro l'educazione. Bisogna che la scuola tutta possa dare garanzia di purezza e rettitudine nel suo modo di procedere. Attendo gli effetti dei provvedimenti annunciati, che dovranno riflettersi anche sulle nuove disposizioni legislative e concludo invitando il Ministro della pubblica istruzione alla massima severità sotto questo riguardo poichè si tratta del buon nome del nostro Paese, della vita della nostra scuola, della educazione dei nostri giovani.

PRESIDENTE. L'interrogazione del senatore Menghi (1197) è stata rinviata d'accordo tra lo interrogante ed il Ministro.

Segue all'ordine del giorno un'interrogazione del senatore Piemonte al Ministro dell'agricoltura e foreste: « per sapere se non ritenga contrastanti alla equa interpretazione del regio decreto 13 febraio 1933, n. 215, del regio decreto 3 marzo 1939, n. 571, ed in opposizione alla circolare emanata dal suo Dicastero, in data 27 giugno 1939, n. 1006, le disposizioni contenute nella circolare del 30 marzo 1943, n. 55, del Ministero delle finanze e diretta agli uffici tecnici del catasto, in materia di esenzioni ventennali dalla imposta fondiaria sugli aumenti di reddito dei terreni bonificati e, in caso affermativo, quali determinazioni intenda prendere » (1229).

Ha facoltà di parlare il senatore Canevari, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e foreste.* Il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, all'articolo 1 definisce le opere della bonifica integrale in questo modo: « Alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario.

« Le opere di bonifica sono quelle che si compiono in base ad un piano generale del lavoro e di attività coordinata con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici e sociali in comprensori in cui ricadono laghi, stagni, paludi e terre paludose o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici o forestali ovvero da terreni estensivamente inutilizzati per gravi cause, suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo ».

E continua inoltre indicando un secondo ordine di lavori: « Le opere di miglioramento fondiario sono quelle che si compiono a vantaggio di uno o più fondi indipendentemente da un piano generale di bonifica ».

Dunque la bonifica integrale è costituita e va formandosi per l'esecuzione di questi due ordini di lavori.

All'articolo 86 poi lo stesso regio decreto 13 febbraio 1933 stabilisce che « ferme restando le esenzioni dell'imposta fondiaria, consentite dalle vigenti leggi per le colture forestali nonchè per l'impianto, il miglioramento e il ringiovanimento di colture fruttifere, è accordata l'esenzione dall'imposta fondiaria per la durata di anni 20 ad un aumento di reddito sui terreni bonificati. In applicazione del presente decreto il periodo ventennale di esenzione decorre dalla data dalla quale sarà fatto l'accertamento dell'ultimazione dei lavori ».

Ora nessun dubbio che questa esenzione, una volta accertato il miglioramento del reddito dei fondi consorziati o in un consorzio di bonifica o in un consorzio di miglioramento, nessun dubbio che questo articolo 86 dell'esenzione ventennale debba essere applicato, indistintamente a tutti i terreni compresi nel perimetro di un consorzio di bonifica o di un consorzio di miglioramento fondiario.

Mi pare che con questa risposta potrei già avere esaurito, credo in modo soddisfaciente, la richiesta del senatore Piemonte. Il tormento di coloro che si sono rivolti all'onorevole interrogante deriva dal fatto che sembrava che la circolare diramata dal Ministero delle finanze per l'interpretazione di questo articolo e per l'applicazione di questa esenzione dovesse escludere dall'esenzione ventennale i terreni che facciano parte di

consorzi di puro miglioramento fondiario. È meglio però aggiungere, poichè l'interrogazione ha una certa importanza, che l'esenzione di 20 anni dall'imposta fondiaria sull'aumento del reddito dei fondi bonificati è inoltre estesa, dall'articolo 117 dello stesso decreto sulla bonifica integrale « sull'aumento del reddito dei fondi bonificati, di cui all'articolo 86, anche alle bonifiche idrauliche eseguite da privati indipendentemente da una data concessione governativa e senza concorso nella spesa da parte dello Stato, purchè esse corrispondano agli scopi ed abbiano i caratteri contemplati nel decreto stesso ».

Dunque l'articolo 117 estende il beneficio della esenzione ventennale anche ai terreni dei privati nel caso in cui i privati stessi abbiano fatto opere di bonifica idraulica anche se non avessero ottenuto la relativa concessione governativa o i terreni non facessero parte dei consorzi di bonifica; lavori e opere idrauliche tali che abbiano reso possibili trasformazioni colturali nei fondi per i quali si chiede l'esenzione ventennale.

Può sorgere il dubbio se il privato, che esegua opere di puro miglioramento, debba avere riconosciuto il diritto all'esenzione ventennale per i terreni migliorati. Su questo punto non c'è dissenso fra il Ministero dell'agricoltura e quello delle finanze, perchè è perfetto l'accordo nel senso che si debba richiedere dal privato l'esecuzione di un'opera idraulica tale da rendere possibile la trasformazione dei terreni. Per tutti gli altri miglioramenti il privato gode già il beneficio di cui al paragrafo 181 delle istruzioni per la conservazione del nuovo catasto, il quale stabilisce il periodo di esenzione temporanea dall'aumento di imposta per i miglioramenti fondiari: « Al terreno bonificato viene concessa l'esenzione dall'imposta fondiaria sugli aumenti di reddito per il periodo di 20 anni » in relazione a quanto ho detto precedentemente. Sono pure concesse esenzioni fra i terreni rimboscati sotto la direzione e la vigilanza dell'autorità forestale, dall'imposta fondiaria sul maggiore reddito per 15 anni se boschi cedui, per 40 anni se boschi ad alto fusto; per terreni sterili e a produzione spontanea mediante muri di sostegno che vengono sistemati a gradoni, a terrazze e ridotti a coltura agraria, un'esenzione dall'imposta sul maggiore reddito per un periodo di anni 15 in aggiunta alle altre esenzioni eventualmente spettanti alle nuove colture a norma del regio decreto 31 dicembre 1925; per i terreni di nuovi impianti di alberi ed arbusti, per le durate speciali indicate in 10 anni per alberi a basso fusto, per 15 anni per arbusti ad alto fusto e ad alta spalliera. L'esenzione di 15 anni viene accordata per gli agrumi, i cedri, il melograno, ecc.

Ora, con il decreto 27 marzo 1939, n. 571, si decretava la soppressione del contributo fisso stabilito con la legge precedente del 1918: « L'accertamento delle colture della classe dei terreni bonificati da parte dell'Amministrazione del catasto e dei servizi erariali, ecc. ». Si dettavano le norme e le procedure relative alla concessione delle esenzioni dalle normali imposte sugli aumenti di reddito dei terreni bonificati; non c'era niente di innovato nella legge 27 marzo 1939; si davano solo norme di applicazione della legge precedente, ossia del regio decreto della bonifica integrale. Con la circolare 30 marzo 1943, n. 55, la direzione generale del catasto, servizi tecnici erariali, ebbe lo scopo di impartire istruzioni ai dipendenti uffici del catasto per rendere uniforme la procedura per la concessione delle esenzioni ventennali sull'aumento del reddito dei terreni bonificati. Con detta circolare si riconosce che le decisioni in merito alle domande di esenzioni dovevano essere adottate d'intesa fra la Direzione generale delle imposte dirette e il Ministero dell'agricoltura e foreste, e ciò in relazione sempre alla legge citata. D'altra parte, gli accertamenti preliminari rientrano nella competenza dei servizi erariali, e le istruzioni in proposito impartite con la citata circolare a noi sembra che non contrastino affatto nè col contenuto delle leggi precitate, nè con l'interpretazione alle istruzioni contenute nella circolare 27 giugno 1939, n. 1006, del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Altri elementi non si hanno da aggiungere, e si fa riserva di riesaminare questo argomento se l'onorevole interrogante credesse opportuno di richiamare la nostra attenzione su particolari fatti che possano indurre a riprendere in esame questo argomento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Piemonte, per dichiarare se è soddisfatto.

PIEMONTE. Assicuro l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste che la mia interrogazione non ha alcun riferimento all'applicazione dell'articolo 117 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il quale con-

sente anche al singolo proprietario, che compia opera di bonifica idraulica, su tutta o parte della sua proprietà, l'esenzione ventennale sul maggior reddito agrario reso possibile dall'opera stessa. Non ho pensato all'articolo 117 perchè se vi sono dei singoli proprietari così forti e così possenti da procedere alla bonifica idraulica di loro terreni, essi non hanno bisogno del mio intervento od aiuto per ottenere sia nel campo fiscale che in qualsiasi altro, le agevolazioni consentite dalle leggi.

La mia preoccupazione invece sta proprio nell'applicazione dell'articolo 86 del citato decreto il quale tratta dell'esenzione ventennale dell'aumento dell'imposta fondiaria che potrebbe essere determinato dal cambiamento di classifica dei terreni, compresi in un perimetro di bonifica o di miglioramento in seguito ai lavori eseguiti.

Non sono quindi i singoli, ma i Consorzi che sollecitano il mio intervento. Infatti l'esistenza stessa di un Consorzio è indice di uno sforzo collettivo fatto da molti per riparare a danni o contingenze frequenti avverse al buon uso della terra, non superabili coll'azione singola. È questa azione comune che merita il nostro interessamento.

Ora, sia il testo dell'articolo 86 citato, sia il testo del regio decreto-legge 27 marzo 1939, n. 571 (col quale meglio si chiarisce la materia dell'esenzione ventennale e le modalità di presentazione delle domande d'esenzione), sia la circolare 27 giugno 1939, n. 1006, emanata dalla Direzione generale della bonifica integrale del Ministero di agricoltura e foreste, tutti concordano nel ritenere che l'esenzione ventennale spetta a tutti i terreni compresi nei perimetri dei Consorzi, sia di bonifica, sia di miglioramento fondiario, suscettibili di variazione di classifica, in conseguenza dei lavori e delle opere eseguiti dai Consorzi stessi.

Invece la circolare del 30 marzo 1943, n. 55, emanata dalla direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze, colla quale si danno istruzioni agli Uffici tecnici del catasto per addivenire alle esenzioni ventennali, lascia forte impressione di un tentativo di scostamento dallo spirito e dalla lettera dei citati provvedimenti legislativi.

Infatti, essa dichiara, che, allorquando le domande di esenzione «... derivino non già da opere di bonifica, bensì da semplici opere di miglioramento fondiario, non dipendenti dal piano generale di bonificazione, sono da considerarsi infondate ai fini della esenzione».

Questo testo può ingenerare equivoco a seconda del valore che si dà alle parole bonifica e bonificazione. Si può giungere ad arguirne che tutte le opere di miglioramento fondiario non sono di bonifica o di bonificazione.

La risposta data dall'onorevole Sottosegretario di Stato all'agricoltura e alle foreste dissipa questi dubbi e corrisponde alla giusta interpretazione delle disposizioni vigenti. Lo ringrazio e mi dichiaro soddisfatto. Però, siccome i Ministri passano e le circolari restano, così mi riservo di presentare identica interrogazione al Ministro delle finanze, per conoscere se egli sia dello stesso parere di quello di agricoltura a proposito dell'interpretazione da darsi alla circolare emanata dai suoi servizi.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste.* Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione del senatore Romano Antonio al Ministro dell'industria e commercio, concernente le condizioni di disagio dei pescatori e degli armatori di pescherecci in seguito alla importazione di pesce salato dai Paesi esteri (1237).

Comunico all'onorevole Romano che il Ministro dell'industria e commercio ha fatto sapere che nessuno dei Sottosegretari può essere presente alla seduta di oggi; pertanto, se l'onorevole interrogante non ha osservazioni da fare, l'interrogazione si intende rinviata.

Segue un'interrogazione del senatore Mancinelli al Ministro del lavoro e della previdenza sociale: «per sapere quali provvedimenti sono stati presi o si intenda prendere contro il principe Torlonia il quale, secondo accertamenti ufficiali fatti, con falsa dichiarazione, ha denunciato, agli effetti della competenza passiva dei contributi agricoli unificati, nella sua tenuta del Fucino, come affittuari, un notevole numero di contadini che coltivano invece i suoi fondi come semplici mezzadri» (1276).

Ha facoltà di parlare il senatore Rubinacci, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'onorevole Mancinelli, a proposito delle tenute del principe Torlonia, ricorda un fatto che si è verificato effetti-

vamente nella provincia dell'Aquila, e cioè che alcuni mezzadri siano stati iscritti nei ruoli dei contributi unificati, come affittuari, cioè come titolari essi della impresa agricola, e quindi tenuti, come tali, al pagamento di contributi per la mano d'opera bracciantile impiegata nell'impresa stessa. Questo è avvenuto nella provincia dell'Aquila perchè nel 1943 e 1944, per effetto della guerra, furono distrutti completamente tutti gli archivi dei contributi unificati, distrutti i ruoli, distrutti tutti gli elementi in base a cui negli anni precedenti si era provveduto all'accertamento e alla iscrizione nei ruoli. L'ufficio dei contributi unificati si trovò quindi nella necessità di dover ricostruire gli accertamenti, e per ricostruirli, evidentemente dovette ricorrere a varie fonti. La fonte a cui principalmente si attinse fu quella degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, perchè, come sa l'onorevole Mancinelli, negli elenchi anagrafici a fianco del lavoratore, del bracciante, è anche segnato il titolare della impresa, il datore di lavoro presso il quale egli ha prestato la sua opera. Ora è avvenuto che, riscontrato che vi erano stati dei lavoratori che avevano prestato la loro opera alle dipendenze di un determinato agricoltore, questo agricoltore è stato iscritto nei ruoli, ed è quello che è avvenuto a proposito delle tenute Torlonia. Le notizie del senatore Mancinelli non risultano esatte dal punto di vista che la iscrizione di questi mezzadri di Torlonia sia avvenuta per una falsa dichiarazione di Torlonia; non c'è stata nessuna dichiarazione di Torlonia, nè vi sarebbe dovuta essere, perchè come l'onorevole Mancinelli sa, per l'accertamento degli affittuari non è necessaria, non è richiesta, nè in senso positivo, nè in senso negativo, una dichiarazione del proprietario della terra. È un fenomeno questo che si è verificato per questi mezzadri come per altri della provincia dell'Aquila, precisamente per effetto della ricostruzione, un po' empirica, dei ruoli. In seguito, essendo stato della cosa investito il Ministero del lavoro, si è provveduto a fare eseguire una verifica sul posto e da questa verifica, oltre che risultare quella che è stata la genesi del fenomeno, è anche risultato che in effetti nei fondi Torlonia solo la estensione di 20 ettari è condotta a mezzadria, per cui l'obbligo al pagamento dei contributi unificati effettivamente sussisteva, ma non poteva fare carico totale esclusivo ai mezzadri, ma doveva fare carico anche al proprietario.

In seguito, comunque, a questo accertamento, il Ministero ha fatto prima sospendere la riscossione e successivamente, con regolare decreto prefettizio, ha ordinato la cancellazione dai ruoli di questi mezzadri. Vorrei fare notare a questo proposito che non vi era stato, come sarebbe stato possibile, alcun ricorso da parte interessata, perchè contro l'iscrizione a ruolo delle imposte come dei contributi unificati, è data agli interessati facoltà di presentare ricorso e di chiedere la cancellazione. Questa iniziativa non vi era stata, e ad essa si è sostituita l'iniziativa del Ministero del lavoro, il quale informato, come ho già detto, ha ristabilito la giustizia nei confronti di questi lavoratori agricoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mancinelli, per dichiarare se è soddisfatto.

MANCINELLI. Il Sottosegretario al lavoro ha dato una risposta da cui emerge la sua preoccupazione di difendere l'amministrazione e di essere anche il difensore di ufficio del principe Torlonia. È evidente che io non posso seguirlo su questa linea. L'onorevole Rubinacci ha dato una spiegazione sulla genesi di questa situazione di fatto che io ho qui portato, che non soddisfa; perchè noi siamo d'accordo e possiamo riconoscere le difficoltà che sono derivate dal fatto che per eventi di guerra siano andati distrutti i documenti e gli elenchi anagrafici, ma non possiamo seguire l'onorevole Sottosegretario quando dice che l'ufficio ha dovuto, con mezzi empirici, ricostruire questi elementi. Forse con mezzi empirici, da cui però è esulato completamente il controllo. Ed allora noi dobbiamo deplorare e denunciare che questo ufficio abbia, in base a mezzi empirici, senza controllo alcuno, e senza la partecipazione degli interessati, emessi, formulati e resi esecutivi dei ruoli che, per chi non lo sapesse, importano degli oneri che vanno dalle 50 alle 70 mila lire per ogni mezzadro, il che significa che il principe Torlonia aveva frodato, falsificando documenti, i mezzadri, per un complesso di 15 o 20 milioni. E badate che la cosa poteva essere spiegabile, tollerabile per l'anno 1945 o 1946, ma quando si è consolidata negli anni 1947-48-49, allora io devo qui dire e deplorare come l'ufficio dei contributi unificati non provveda a quella che è la sua funzione, che non è solo quella di compilare, attraverso elementi empirici, dei ruoli che costituiscono un pesante gravame sui mezzadri, ma anche quella di fare degli accertamenti, delle ispezioni, perchè è noto

ed arcinoto che non solo il principe Torlonia, ma molti altri principi Torlonia nel nostro Paese tentano e purtroppo riescono a frodare giornalmente i mezzadri.

L'onorevole Rubinacci, inoltre, non ci ha detto attraverso quali elementi empirici si sono ricostruiti questi elenchi. È evidente che l'ufficio doveva attingere alla fonte originaria, autentica, questi elementi, doveva richiedere a quelli che erano stati denunciati come affittuari che facessero la loro denuncia, doveva richiedere al principe Torlonia che facesse la sua denuncia e che fossero prodotti i documenti, i contratti, ciò che è il mezzo più elementare di indagine. Non c'è bisogno di avere delle grandi attitudini inquisitorie per richiedere questi elementi.

Inoltre, non è esatto, onorevole Rubinacci, che sia stato il Ministero del lavoro di sua iniziativa ad accertare le malefatte del principe Torlonia e ad intervenire, perchè il Ministero del lavoro è intervenuto solo quando il fatto gli è stato denunciato dalla Confederterra.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* È chiaro.

MANCINELLI. E allora è cosa che fa meraviglia quando si aggiunge che i mezzadri in fin dei conti erano stati acquiescenti...

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Dal 1945 la Confederterra avrebbe potuto denunciarli.

MANCINELLI ... perchè non avevano fatto nessun ricorso, come se non fosse presente alla pubblica opinione ed alla coscienza comune in quali condizioni di asservimento si trovassero, condizione tale di asservimento, da giustificare e suscitare tutta la solidarietà e la simpatia, quando sono insorti per difendere il loro diritto alla vita, per difendersi dalle sopraffazioni e dalle frodi del principe Torlonia. Ma il principe Torlonia (ed è stata questa, confesso, la ragione di questa interrogazione), in questo momento fa parlare di sè sconfessando quelli che erano gli accordi sottoscritti e cercando di eludere, di sottrarsi ancora a quelli che sono i doveri sacrosanti che gli derivano dalla sua immensa proprietà.

Ma l'onorevole Sottosegretario non ha risposto alla mia domanda: io chiedevo quali provvedimenti si sono presi o si intendano prendere. È evidente che io mi attendevo dall'onorevole rappresentante del Ministero del lavoro che dicesse che l'ufficio, appena fatta questa constatazione, non si era limitato ad adottare dei provvedimenti amministrativi di giustizia nei confronti dei mezzadri che erano stati derubati e frodati, ma aveva mandato gli atti all'autorità giudiziaria, perchè noi sappiamo che ogni pubblico ufficiale, il quale nell'esercizio delle sue funzioni si accorge che è stata frodata la legge, non essendo investito di una funzione inquisitoria, giudiziaria, ha il dovere di trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica perchè accerti se ci sono gli estremi di ordine penale.

Noi pensiamo che, se questo sarà fatto, se il Ministero del lavoro uscirà da questa che non voglio chiamare omertà, ma soltanto indulgenza nei confronti del principe Torlonia, il Procuratore della Repubblica troverà gli elementi per bollare penalmente costui. Questo chiedo e mi attendo dal Ministero del lavoro e pertanto mi ritengo completamente insoddisfatto.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non vorrei entrare in polemica con lei, e soprattutto non vorrei rilevare il tono, mi pare non giustificato, che lei ha usato nei confronti del Ministero del lavoro. Lei sa quale è stato l'atteggiamento del Ministero del lavoro nei confronti del principe Torlonia, anche recentemente. Comunque, l'unica cosa che poteva fare il Ministero del lavoro era quella di cancellare dai ruoli coloro che erano indebitamente inscritti e di accertare il contributo, nei confronti di chi era tenuto al pagamento, cosa che è stata fatta. Estremi di reato non credo ve ne siano, mancando uno falsa dichiarazione, e perchè non vi è stata nessuna dichiarazione da parte del Torlonia. Comunque, se vi è un reato, lei, come privato cittadino, e come esponente dell'organizzazione sindacale, è perfettamente legittimato a denunciarlo all'autorità giudiziaria.

MANCINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Le faccio osservare che il Regolamento non le consente alcuna replica ed in questo io devo essere severo. Lei ha facoltà di trasformare la sua interrogazione in interpellanza, nel qual caso potrà parlare anche più a lungo.

Segue all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Nobili, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale: « Il sottoscritto chiede se non

sia il caso, quando materialmente possibile, di prevenire, almeno ritardandolo, il dilagare della disoccupazione. L'interrogante si riferisce agli ulteriori licenziamenti di imminente attuazione da parte delle acciaierie di Terni, licenziamenti che costituiscono l'incubo della città e delle zone contermini per il turbamento che verranno ad aggiungere alla economia locale già squassata dai licenziamenti precedenti, e che, per quanto imposti dalla disciplina della riorganizzazione siderurgica, potrebbero, a giudizio degli stessi tecnici dell'industria, essere notevolmente ritardati e comunque ulteriormente graduati » (1285).

NOBILI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILI. Onorevole Presidente, poichè mi è stato annunziato l'invio di informazioni che è necessario conoscere, chiederei un rinvio dello svolgimento di questa interrogazione a sabato prossimo, sempre che l'onorevole Sottosegretario non abbia difficoltà ad accettare.

PRESIDENTE. Siccome l'ordine del giorno di sabato sarà fatto venerdì e, inoltre, poichè è molto probabile che sabato non vi siano all'ordine del giorno interrogazioni, resta inteso che la sua interrogazione è rinviata e che poi si terrà presente la sua richiesta affinchè essa sia svolta il più presto possibile.

NOBILI. Sono d'accordo, tanto più che poi, data l'urgenza dell'oggetto dell'interrogazione, mi riservo, d'accordo con l'onorevole Sottosegretario, di trattarla in sede amministrativa, almeno nella sua parte speciale.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno un'altra interrogazione del senatore Nobili, al Ministro di grazia e giustizia, con la quale chiede se, ad abbreviare per quanto possibile la troppo lunga attesa dell'entrata in vigore della testè deliberata riforma della Procedura civile, non si avverta possibile qualche accorgimento amministrativo anche indipendente dalla anticipazione della pubblicazione delle norme di attuazione sul termine dilatorio di ben quattro mesi consentito dalla legge di riforma (1292).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, per rispondere a questa interrogazione.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Rispondo all'onorevole interrogante che la legge di riforma del Codice di procedura civile entrerà in vigore nel sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle norme complementari e di coordinamento, che il Governo è autorizzato ad emanare entro quattro mesi dalla pubblicazione della legge di riforma.

Un'apposita Commissione ministeriale ha già iniziato gli studi per l'elaborazione delle norme complementari e di coordinamento e li porterà a termine con ogni sollecitudine, di guisa che il Governo possa esercitare la delega entro il termine assegnato. Ma è da considerare che il termine di quattro mesi è appena sufficiente a tale fine, poichè le norme da predisporre, e specialmente quelle di coordinamento e di carattere transitorio, involgono problemi complessi e delicati, i quali non possono essere esaminati e risolti affrettatamente senza compromettere l'attuazione della riforma.

A ciò si aggiunga che è imminente il periodo delle vacanze estive e che le norme, una volta che siano predisposte dalla Commissione di studio, dovranno essere esaminate e approvate dal Consiglio dei Ministri.

È da ritenere pertanto che, pure imprimendo ai lavori il ritmo più accelerato possibile, la riforma non potrà avere attuazione prima dell'inizio dell'anno prossimo. Comunque il Governo non solo si atterrà, nell'emanazione delle norme di attuazione, ai termini fissati dalla nuova legge, ma eserciterà ogni possibile sforzo, affinchè le norme di attuazione vengano elaborate ed emanate quanto prima.

Se poi l'onorevole interrogante avesse qualche suggerimento da dare per affrettare quest'opera il Governo gli presterà molta attenzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nobili, per dichiarare se è soddisfatto.

NOBILI. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario delle notizie che mi ha fornite, notizie che, posso dire, in gran parte erano già a conoscenza di noi tutti. E difatti che il Governo disponga di un termine di quattro mesi dalla pubblicazione della legge di conversione per la compilazione e per l'emanazione di disposizioni complementari aventi carattere transitorio o d'attuazione, e quelle di coordinamento, è la premessa, chiaramente espressa, nella stessa interrogazione.

In relazione alla eccessiva latitudine di questo termine, io esprimevo la preoccupazione che nemmeno quest'anno, senza idonei accorgimenti, magari di carattere amministrativo, si abbia la sicurezza che la legge di modifica possa andare

in vigore alla prossima ripresa dell'attività giudiziaria, dopo la chiusura delle ferie; perchè la *vacatio legis* comprende anche il 59° giorno dalla pubblicazione delle disposizioni suddette.

Chi conosce lo svolgimento dell'attività giudiziaria intende quanto incomodo e dannoso all'ordinario andamento del lavoro riesca il mutamento del rito civile quando l'annuale attività abbia ripreso il suo corso: il mutamento del rito va predisposto anzitutto presso gli studi legali e richiede cure speciali e disponibilità di tempo. Quale miglior periodo per questa preparazione che quello delle ferie?

L'onorevole Sottosegretario mi ha dato invece una risposta che dimostra l'assoluta incomprensione, da parte degli organi ministeriali, di questa opportunità; e anzi ha esplicitamente dichiarato che si spera che la legge possa entrare in vigore al principio del 1951.

La compilazione delle disposizioni della legge delegata al Governo è opera assai delicata — ha detto il Sottosegretario — e tale da rendere preoccupati che possa essere esaurita nel termine prefisso, per quanto la Commissione all'uopo nominata si sia posta immediatamente al lavoro.

Dato ciò non è possibile pensare che quel termine possa essere anticipato e non consumato per intero; mentre è ovvio che non si potrebbe modificare in alcun modo quello dei sessanta giorni successivi riservato, con speciale disposizione, alla *vacatio legis*.

E pertanto il Governo non vede la possibilità di andare comunque incontro al desiderio da me espresso, che è quello della classe forense e che dovrebbe essere condiviso anche dalla Magistratura.

Questa risposta, onorevole Sottosegretario, non solo non mi soddisfa, ma apre la via a nuove preoccupazioni.

Con tutta la comprensione per la delicatezza dell'opera e con tutto il rispetto alla Commissione che l'ha iniziata, io non credo che essa richieda l'intiero termine prestabilito: la classe forense è convinta invece che essa possa essere senza danno, almeno della legge, notevolmente ridotto. Non deve spaventare la formula nuova e stranamente complessa: « Disposizioni complementari, aventi carattere transitorio o d'attuazione, e quelle di cordinamento della legge ».

Quello che si sta verificando fa pensare perfino che anche l'allontanamento dalle formule tradizionali — « Disposizioni transitorie » e « Disposizioni d'attuazione e transitorie » — sia stato precostituito al fine di guadagnare altro tempo per ritardare ancora l'entrata in vigore della legge di modificazione, evidentemente perchè essa scoprirebbe ancor più l'insufficienza numerica cui la Magistratura è ridotta per avere il Governo periodicamente persistito nel comprendere il bilancio della Giustizia fra quelli dei dicasteri a carico dei quali ogni falcidia di spese è permessa. Avanzeremo proposte atte a porre la opinione pubblica nella condizione di conoscere quale sia il vero gettito che la funzione della giustizia dà al bilancio dello Stato: e sarà la opinione pubblica ad imporre che quel gettito non sia devoluto ad altri fini che a quelli, sempre più trascurati, che quel dicastero interessano.

Sotto questo aspetto il Ministero deve essere consapevole, onorevole Sottosegretario, della responsabilità che assumerebbe se, per qualsiasi pretesto, l'entrata in vigore della riforma della legge di Procedura civile dovesse essere ulteriormente procrastinata.

Ella sa che questa riforma fu postulata, insieme con quella del Codice penale, subito dopo la liberazione di Roma: il Ministro Tupini pose immediatamente allo studio l'una e l'altra; e fin dal settembre 1944 potè pubblicare le modifiche al Codice penale; in dicembre mi assicurò, in sede di Consulta, che per la prossima Pasqua avrebbe fatto alla classe forense la sorpresa dell'ancora attesa riforma.

Ma i Ministri si succedettero, la riforma non venne, la classe forense dovette agitarsi e nel Congresso nazionale di Firenze (1947), fissò il programma minimo delle proprie richieste. Il Ministro le raccolse e sottopose alla Costituente il decreto che le realizzava. Mancando fra le quattro Commissioni legislative una Commissione speciale per gli affari di giustizia, essa fu costituita proprio per l'esame di tale disegno; ricordo che dei membri di questa Assemblea facemmo parte il senatore Tessitori ed io; della odierna Camera dei deputati, fra altri, l'onorevole Calamandrei. Il disegno fu rielaborato colla valida cooperazione del Primo Presidente della Cassazione e divenne il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, che sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 1949. Ma nell'ottobre 1948 l'entrata in vigore ne fu sospesa in attesa della legge di conversione; il Senato v'introdusse delle modifi-

che; la Camera ve ne aggiunse altre, proposte da membri della opposizione senatoriale e respinte dalla Commissione del Senato e dal Senato in Assemblea plenaria; finalmente, tornato al Senato, questo, su proposta della Commissione, approvò il disegno senza ulteriori modifiche nella seduta del 15 giugno ultimo scorso.

Non le pare, onorevole Tosato, che la lunga attesa, dal 1944 ad oggi, debba aver ragionevolmente stancato un po' tutti, avvocati e magistrati? E che pertanto sarebbe stato doveroso tenersi pronti a bruciare le tappe, predisponendo a tempo le disposizioni di attuazione, che in fondo avrebbero riguardato, unicamente, sempre la materia del decreto da convertire in legge?

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ma i lavori erano cominciati!

NOBILI. Se erano cominciati, la parte compiuta avrebbe dovuto andare ragionevolmente in notevole diminuzione dei quattro mesi.

Nè si pretenda di insistere sulla imponenza della definizione data alle disposizioni delegate dalla legge al Governo; è chiaro che esse si risolveranno pur sempre nelle ordinarie norme di attuazione, e cioè nelle norme transitorie, che logicamente dovranno essere dettate in coordinamento fra i vari istituti toccati da ciascuna modificazione. La definizione di norme complementari è evidente, generica e attribuita a tutte le norme che, malgrado chiaroscuri più o meno precisi, si denominano come sopra: di modo che il Governo potrà emanare norme complementari d'attuazione, norme complementari transitorie, norme complementari di coordinamento; non già norme complementari vere e proprie, autonome, e cioè norme aggiuntive, che siano ispirate non *iuxta legem,* ma anche *ultra legem* e addirittura *contra legem.* E alla semplificazione del lavoro dovrà pur contribuire il principio pel quale le norme di procedura, anche se di carattere meramente innovativo, sono immediatamente applicabili alla entrata in vigore della legge. E allora non si esageri la prevedibile durata della fatica che si dice iniziata da tempo, e cioè da prima del 15 giugno, e si cerchi di venire incontro alla richiesta della classe: ciò servirà, quanto meno, per dimostrare che non si vuole nè sabotare, nè ritardare la legge. E creda, onorevole Sottosegretario, che questo tentativo di dimostrazione non sarà inutile.

Ad ogni modo io la ringrazio dell'invito che gentilmente mi ha rivolto ad inoltrare tutti quei suggerimenti che possano valere a porre sulla strada di abbreviare una attesa che giustamente va facendosi più spasmodica. La ringrazio e me ne avvalgo immediatamente. La prima raccomandazione è questa: pubblicate senza ulteriore ritardo la legge, che fin dal 15 giugno attende. Ella evidentemente non sa, onorevole Sottosegretario, che questa pubblicazione non è ancora avvenuta. Ecco perchè le si è fatto dire che è da ritenere che la riforma non potrà avere attuazione prima del principio dell'anno prossimo, ma che comunque « il Governo non supererà i termini stabiliti ». È chiaro che non si garantisce l'entrata in vigore per la data fissa ipotizzata, ma entro un termine mobile cui ancora non è stata data decorrenza, con la evidente riserva di dargliela, con la pubblicazione della legge, se, quando e in quanto...

Ella mi ha compreso e io non mi dilungo e non commento.

La seconda raccomandazione è quella di emettere una circolare con la quale le autorità giudiziarie siano invitate a concentrare ogni cura attorno all'esaurimento delle cause in istruttoria e in via di decisione, in modo che sia eliminato, entro ragionevoli limiti, ogni arretrato eccessivo per il momento in cui dovrà entrare in vigore la legge di riforma, e a ridurre, pertanto, entro gli insuperabili limiti dell'urgenza, l'assegnazione e la fissazione delle cause nuove.

La terza raccomandazione è materia delle attese disposizioni e riguarda la facoltà di concedere alle parti impegnate in cause promosse dopo la data di pubblicazione della legge di riforma di chiederne, con ricorso al Presidente, la fissazione della prima udienza: il Presidente, richiamato il fascicolo, farà apporre, di seguito al ricorso, il provvedimento di fissazione, stabilendo il termine entro il quale dovrà seguirne la notifica alle parti interessate; e la causa proseguirà con le norme stabilite dal nuovo rito.

Con questo sistema si riparerà in parte al danno prodotto dal lamentato ritardo nella pubblicazione della legge, mentre queste cause troveranno facile distribuzione per effetto della circolare di cui sopra.

E ora, onorevole Sottosegretario, si presenta un altro problema: le norme di attuazione sono state demandate al potere esecutivo; ma ella stessa ha avuto occasione di riconoscere il carattere delicato che esse hanno. Penso che il potere esecutivo opportunamente si scaricherebbe di una

gran parte della propria responsabilità se, appena dalla Commissione rassegnate, le comunicasse ai Collegi professionali, alla Magistratura, divulgandole inoltre a mezzo della stampa in modo che, prima di pubblicarle, esse possano essere rivedute in base ai rilievi che dentro un breve termine fossero sottoposti al Ministero. Ricordo di essere stato, non invano, sollecitatore di eguale sistema nel giugno del 1923, quando il Ministro Oviglio, abbacinato dal miraggio di farsi eversore di tutta la nostra legislazione, propose alla Camera dei deputati la riforma dei Codici; e fu fortuna.

Con questi criteri e con queste raccomandazioni, posso bensì dichiararmi soddisfatto per la sollecitudine con la quale è stata fissata ed evasa la mia interrogazione e per la cortesia con la quale sono stato invitato a suggerire ogni punto di vista che in materia io possa ritenere meritevole di esame; me ne dichiaro soddisfatto — ripeto — e rinnovo per questo i più sentiti ringraziamenti.

Ma non posso dire altrettanto per tutto quello che riguarda la sostanza della mia interrogazione: le preoccupazioni con essa manifestate restano e io ho dovuto per giunta constatare come il Ministero, disinteressandosi anche della pronta pubblicazione della legge, abbia aggravato il ritardo col quale essa andrà inevitabilmente in vigore, anzichè accogliere la proposta che io gli facevo di anticipare ragionevolmente i tempi: non avendo la possibilità di forzare la legge, non mi resta purtroppo che vigilare coi colleghi del mio Gruppo a chè essa non sia oscuratamente insabbiata. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue una interrogazione del senatore Jannuzzi al Ministro dei trasporti, circa il ritiro di patenti automobilistiche a lavoratori che abbiano precedenti penali non gravi o amnistiati (1293). A richiesta del senatore Jannuzzi viene trasformata in interrogazione con richiesta di risposta scritta.

Segue l'interrogazione del senatore Bolognesi al Ministro dell'interno circa l'arresto di 9 braccianti e di una compartecipante dell'azienda agricola « Alba » di Porto Tolle (1294). Poichè il senatore Bolognesi non è presente si intende che vi abbia rinunciato.

Segue un'interrogazione del senatore Romano Antonio, al Ministro dell'agricoltura e foreste ed al Ministro delle finanze, circa i provvedimenti che si intendono adottare a favore degli agricoltori del territorio di Valguarnera disastrati in seguito a una furiosa grandinata (1281). Poichè il senatore Antonio Romano non è presente, si intende che vi abbia rinunziato.

Segue un'interrogazione dei senatori Lamberti, Carelli e Elia, al Ministro delle finanze: « per conoscere se non ritenga opportuno adeguare all'attuale situazione economica il trattamento fatto ai cottimisti che compilano certificati per conto della Conservatoria delle ipoteche, i quali cottimisti oggi, lavorando almeno sette ore al giorno, guadagnano, si e no, quattro mila lire mensili » (1277).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Castelli, Sottosegretario di Stato per le finanze per rispondere a questa interrogazione.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le spese di ufficio per le conservatorie dei registri immobiliari sono a carico dei rispettivi conservatori che le fronteggiano con l'ammontare complessivo degli emolumenti e dei diritti ad essi spettanti. Fra dette spese sono comprese quelle di copiatura dei registri e dei certificati (articolo 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie e successive modificazioni, articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 11 maggio 1947, n. 378, e 7 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76), per le quali i conservatori percepiscono il compenso stabilito dalla tabella *d*) n. 11, annessa al decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76.

La copiatura dei registri e dei certificati in parola viene eseguita da amanuensi, i quali vengono assunti anche saltuariamente dai conservatori, secondo le esigenze dei servizi, per la copiatura e non per la compilazione dei certificati, giacchè quest'ultima operazione è affidata agli impiegati di ruolo.

L'assunzione di detto personale non comporta alcuna autorizzazione ministeriale, nè vi è obbligo da parte del personale stesso all'osservanza dell'orario normale di ufficio. Il compenso è concordato liberamente tra il conservatore e l'amanuense, che viene pagato in base al numero delle pagine copiate (lavoro a misura). Trattasi, perciò, di semplice prestazione d'opera intervenuta in seguito ad accordi fra il Conservatore e i privati, alla quale l'Amministrazione rimane completamente estranea. Trattandosi poi di un lavoro pagato, come ho detto prima, a misura, è anche

improprio parlare di periodo mensile e di mensilità. Comunque, ripeto, è un rapporto al quale l'Amministrazione delle finanze è assolutamente estranea e su cui non può quindi intervenire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Lamberti, per dichiarare se è soddisfatto.

LAMBERTI. Non mi rimane che prendere atto delle dichiarazioni del Sottosegretario e ringraziarlo delle informazioni che mi ha dato. Vorrei andare al fondo della questione, per sanare una così evidente ingiustizia, ma è chiaro che ogni eventuale azione per tal fine dovrà essere svolta in un altro campo. Non ho altro da dire.

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge: « Finanziamento da parte dello Stato dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche (E.N.I.T.) » (526-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

Il disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Ruggeri, a nome della minoranza della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » (577).

La relazione sarà stampata e distribuita. Il relativo disegno di legge verrà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

MOLINELLI, *segretario*:

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non ritenga equo, e conforme a specifica norma disporre che si proceda nel termine prescritto dalla legge 24 dicembre 1949, n. 983, soppressiva del ruolo degli aiutanti di cancelleria e segreteria giudiziarie, all'esame delle domande degli interessati, in possesso dei requisiti legali per il passaggio al gruppo B, esaudendo, in tal guisa, le legittime aspettative di numerosi benemeriti funzionari (1276).

VARRIALE.

Al Ministro dei trasporti per conoscere: 1° se non debba ritenersi eccessivo — dopo tanti provvedimenti di clemenza in materia penale — che si proceda al ritiro di patenti automobilistiche a carico di lavoratori che abbiano precedenti penali per reati molte volte non gravi o amnistiati o, comunque, non inerenti all'esercizio delle attività per le quali la patente viene rilasciata e se non debba invece tenersi conto come il miglior mezzo per redimere anche coloro che hanno mancato e meritano perdono sia proprio quello di offrire loro i mezzi per riprendere una vita di onesto lavoro; 2° se per gli stessi motivi non debbano ritenersi egualmente eccessivi i provvedimenti di licenziamento di operai dipendenti dal Ministero dei trasporti o dalle Ferrovie dello Stato e che si trovino in condizioni analoghe a quelle innanz' esposte (1277).

JANNUZZI

PRESIDENTE. Lunedì prossimo seduta pubblica alle ore 16,30, col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Utilizzo nel limite di 100 miliardi di lire degli aiuti E. R P., per finanziamento degli acquisti di macchinari ed attrezzature (979) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 (981) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario (577).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. ROSATI ed altri. — Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista (499).

2. VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

3. Istituzione dell'Ordine cavalleresco « Al merito della Repubblica italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (412).

4. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

5. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

6. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 10,35).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti